



COMUNE DI FONTANIVA
Provincia di Padova

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 1 DEL 25-02-2021**

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 8

**ORDINANZA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
PATRIMONIO, ECOLOG.**

N. 1 DEL 25-02-2021

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: ORDINANZA per CONSENTIRE L'ESECUZIONE di INTERVENTI di
MANUTENZIONE sui CANALI PRINCIPALI & SECONDARI del
"CONSORZIO di BONIFICA BRENTA".**

il RESPONSABILE del SERVIZIO

PREMESSO che:

- l'esistenza di un'articolata ed efficiente rete idraulica nel territorio è garanzia di sicurezza e di vivibilità, sia perché consente lo sgrondo delle acque in occasione di eventi atmosferici avversi, sia, in altri momenti, per assicurare i flussi minimi vitali e la distribuzione idrica a scopo irriguo;
- nella nostra Regione esiste un complesso sistema di canalizzazione, che, per quanto riguarda in particolare il comprensorio del "*Consorzio di Bonifica Brenta*", si estende per oltre 2.400 chilometri, di cui circa 800 con preminente funzione scolante e la rimanente parte con funzioni miste, sia di irrigazione che di bonifica;

RILEVATO tuttavia che, non è sufficiente l'esistenza di questa complessa serie di corsi d'acqua, ma risulta indispensabile anche preservarne nel tempo la corretta funzionalità mediante un'azione di costante pulizia e manutenzione;

CONSIDERATO che:

- è altresì indispensabile garantire le fasce di rispetto limitrofe agli alvei di tali canalizzazioni per consentire il transito dei mezzi meccanici consorziali;
- a causa degli eventi metereologici degli ultimi anni, caratterizzati da intense piogge che hanno provocato, con frequenza sempre maggiore, fenomeni di allagamento del territorio, il "*Consorzio di bonifica Brenta*" è obbligato ad effettuare interventi sempre più frequenti e tempestivi per mantenere efficiente la rete di bonifica;

RICHIAMATO il Regio Decreto 8/5/1904 nr. 368 che:

- all'articolo 133 vieta "la piantagione di alberi o siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua";
- all'articolo 140 obbliga i possessori dei fondi di "lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da 1 a 2 metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione";

PRESO atto che il vigente ordinamento consente anche l'occupazione temporanea dei suoli per le opere di pubblica utilità;

RITENUTO necessario procedere costantemente alla manutenzione di tutti i canali consortili principali e secondari, dando contestualmente atto che gli stessi sono indicati nelle cartografie agli atti del Comune di Fontaniva e del "Consorzio di bonifica Brenta", che mette a disposizione e pubblicizza la rete dei canali nel sito www.consorziobrenta.it/cartografia.asp;

SENTITI nel merito il "Consorzio di Bonifica Brenta" e le Organizzazioni Sindacali del Settore agricoltura, che propongono il transito degli operatori e delle macchine consortili ad anni alternati per arrecare il minor aggravio ai fondi;

VISTI & VISTE:

- le Note del "Consorzio di bonifica Brenta", ex Prot. 12257 del 05.10.2020 et 13561 del 13.10.2016
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", in particolare l'articolo 49, comma 5 del D.P.R. nr. 327 del 2001;
- il vigente regolamento del "Consorzio di bonifica Brenta", recante le "Norme per l'uso delle acque per l'irrigazione" reso esecutivo dalla Giunta Regionale del Veneto, che "obbliga ai proprietari dei terreni di lasciare libera da ostacoli una fascia di rispetto di almeno 4 metri misurati dal ciglio superiore del canale, per il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali";
- il Regolamento di Polizia Rurale comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale nr. 50 del 27.11.1998 e nr. 52 del 28.12.1998, ed in particolare il capo IV (artt. 20 e ss.);
- la disciplina sugli enti locali: il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.; la legge n. 102/2009; il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 107 che attribuisce la competenza;
- le norme comunali: lo Statuto, i Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dei Controlli Interni e di Polizia Rurale;
- il Decreto Sindacale Prot. 104 del 05.01.2021, con il quale è stata confermata, al sottoscritto Bernardo Disegna, la titolarità della Posizione Organizzativa e la Responsabilità relativa ai servizi LL.PP. e manutenzione del Patrimonio indisponibile ed Espropri;

ORDINA

- I. ai proprietari dei terreni confinanti con corsi d'acqua consorziali di LASCIARE LIBERE LE FASCE DI RISPETTO, di almeno 4 metri misurati dal ciglio superiore del canale, lungo i canali consortili principali e secondari per consentire il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali per l'esecuzione degli interventi di manutenzione secondo necessità al fine di assicurare nel tempo la funzione irrigua/scolante;
- II. di DARE ATTO che per le suddette manutenzioni si procederà a transitare alternativamente lungo la sponda destra negli anni pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari;
- III. di INVIARE il presente atto alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, anche alla luce del Regolamento di Polizia Rurale citato in narrativa;

IV. di STABILIRE che, la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio *per 30 giorni consecutivi* e che ne sia data massima pubblicità, attraverso la trasmissione agli organi di stampa e alle associazioni di categoria degli agricoltori, l'affissione nelle bacheche comunali e la pubblicazione nel sito internet e nel notiziario del Comune.

V. di INCARICARE l'ufficio competente per le necessarie pubblicazioni e notificazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine, ai sensi della *legge 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i.*

A Fontaniva (PD), lì 25.02.2021

il RESPONSABILE del SERVIZIO

F.to Bernardo Dissegna

Reg. Pubbl. N. 178

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-02-2021 al 27-03-2021

Li 25-02-2021



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Almaviva Carla



Copia conforme all'originale.

Li 25-02-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Disegna Bernardo

